



*Ufficio Legislativo e Legale  
della Presidenza della Regione Siciliana*

**MASSIME DELLA CORTE COSTITUZIONALE**

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| <b>Estremi del Provvedimento</b> | <b>Sentenza n. 107 del 14/04/2021 – 27/05/2021</b><br><b>Udienza pubblica del 13/04/2021</b>  |
| <b>Massima: 1</b>                | <p><b>Titolo</b><br/>Bilancio e contabilità pubblica - Questione di legittimità costituzionale in via principale – Ricorso promosso dalla Provincia autonoma di Trento – Rapporti finanziari fra lo Stato e la Provincia autonoma di Trento per la regolazione del gettito della tassa automobilistica – Illegittimità costituzionale.</p> <p><b>Testo</b><br/>E' dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 39, commi 14-quater, 14-quinquies, 14-sexies e 14-septies, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 (Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica), convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 2020, n. 8, nella parte in cui si applicano alle Province autonome di Trento e di Bolzano.<br/>Occorre osservare come le norme impugnate, nonostante si inseriscano all'interno della disciplina statale relativa agli eco-incentivi, non riguardano però la tutela dell'ambiente, bensì le compensazioni finanziarie relative all'ammontare di gettito "riservato" all'erario, in seguito all'introduzione di un regime fiscale volto ad agevolare la rottamazione dei veicoli inquinanti ed a rimodulare il tributo in relazione alla classe di inquinamento degli stessi.<br/>E poiché, in virtù di espressa previsione statutaria, alla tassa automobilistica provinciale è attribuita la natura di tributo proprio in senso stretto, lo Stato non ha competenza a dettare alcuna disposizione che lo disciplini, nemmeno in senso apparentemente favorevole alla Provincia, né, tantomeno, ad apporre alcun vincolo di destinazione sul gettito di essa.</p> |
| <b>NOTE:</b>                     | <p><b>Atti oggetto del giudizio</b><br/>Art. 39, c. 14° quater, 14° quinquies, 14° sexies e 14° septies, del decreto-legge 30/12/2019, n. 162, convertito, con modificazioni, nella legge 28/02/2020, n. 8.</p>   |



**Parametri costituzionali**

Art. 73, comma 1, dello Statuto della Regione Trentino Alto-Adige.

**Altri parametri e norme interposte**

Direttiva 2005/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 settembre 2005;

Direttiva 2006/51/CE della Commissione, del 6 giugno 2006;

Direttiva 2005/78/CE;

Art. 2, comma 107, lett.c) della legge n. 191 del 2009;

Legge n. 190 del 2014 (recepimento Accordo finanziario Stato- Regione);

Art. 1, commi 321, 322, 235 e 236 della legge n.296 del 2006;

Art. 2, comma 64, del decreto legge n.262 del 2006;

Art. 4 della legge della Provincia di Trento 11 settembre 1998, n. 10.

**Redattore: D.ssa Gabriella Cagnazzo**

**Visto: Avv. Bologna**

